
**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
PANNOLINI PER I NIDI D’INFANZIA
COMUNALI PER IL PERIODO
01/01/2026- 31/12/2028**

CIG: _____

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

[Art. 1 – Oggetto dell'appalto](#)

[Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività](#)

[Art. 3 – Obblighi a carico dell'operatore economico](#)

[Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante](#)

[Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi](#)

[Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto](#)

[Art. 7 – Durata del contratto](#)

[Art. 8 – Importo del contratto](#)

[Art. 8 bis – Clausola revisione prezzi](#)

[Art. 8 ter - Qualità dei prodotti e sostituzione](#)

[Art. 8 quater - Modalità e orari delle consegne](#)

[Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto](#)

[Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto](#)

[Art. 10bis – Avvio dell'esecuzione del contratto](#)

[Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto](#)

[Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità](#)

[Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso](#)

[Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto](#)

[Art. 15 – Vicende soggettive dell'operatore economico](#)

[Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto](#)

[Art. 17 – Subappalto](#)

[Art. 18 – Tutela dei lavoratori](#)

[Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto](#)

[Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati](#)

[Art. 21 – Sicurezza](#)

[Art. 22 – Elezione di domicilio dell'operatore economico](#)

[Art. 23 – Trattamento dei dati personali](#)

[Art. 24 – Garanzia definitiva](#)

[Art. 25 – Obblighi assicurativi](#)

[Art. 26 – Penali](#)

[Art. 27 – Clausola di forza maggiore](#)

[Art. 28 – Risoluzione del contratto](#)

[Art. 29 – Recesso](#)

[Art. 30 – Definizione delle controversie](#)

[Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari](#)

[Art. 32 – Obblighi in materia di legalità](#)

[Art. 33 – Spese contrattuali](#)

[Art. 34 – Disposizioni anticorruzione](#)

[Art. 35 – Norma di chiusura](#)

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna di pannolini monouso (cod. CPV 33751000-9) ai nidi d'infanzia comunali con sede nel Comune di Rovereto secondo le caratteristiche e le quantità previste dal presente capitolato, finalizzata a garantire la gestione dei cinque nidi d'infanzia comunali.
2. I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno presentare le caratteristiche, specifiche tecniche e i requisiti previsti nell'allegato A) "caratteristiche tecniche ed entità della fornitura".
3. I quantitativi presunti dei singoli prodotti richiesti sono elencati nel modulo "modulo preventivo".
4. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le cinque strutture elencate nella tabella di cui all'Allegato B).
2. L'operatore economico deve garantire le seguenti attività: trasporto, scarico e smaltimento imballi.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, compresi gli allegati, e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'operatore economico

1. L'operatore economico, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La presentazione del preventivo e la stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a comunicare l'ordinativo di acquisto con la tempistica e con le modalità previste dal presente capitolato d'appalto.
2. La stazione appaltante si impegna altresì ad effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate all'art. 13 del presente capitolato.
3. La stazione appaltante provvede a evidenziare le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta (in conformità quanto disciplinato dall'art. 14 del presente capitolato speciale).

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.ii. *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"* per quanto ancora in vigore;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. *"Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* per quanto ancora in vigore;
 - c) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - h) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."*;
 - i) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
 4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale,

considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto e i suoi allegati - Allegato A) e Allegato B)-;
 - a.2) il preventivo dell'operatore economico;
 - a.3) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.4) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di preventivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023;
2. Il contratto sarà stipulato, nei termini previsti dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Eventuali atti aggiuntivi verranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il contratto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data del 01/01/2026.
2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
3. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

Art. 8 – Importo del contratto

1. L'importo presunto dell'intera fornitura, determinato sulla base dei dati quantitativi presunti elencati nel "Modulo preventivo", ammonta a complessivi **Euro 65.000,00.=** (sessantacinquemila/00), Iva esclusa al quale applicare il ribasso offerto.
2. I singoli prezzi offerti dovranno essere comprensivi di ogni altro onere compreso il trasporto e la consegna presso le singole strutture richiedenti.

3. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
4. I quantitativi definiti nel presente capitolato sono puramente indicativi, essendo possibili degli scostamenti senza che ciò implichi, per la ditta fornitrice, il diritto al risarcimento del danno, ad indennizzi di qualsiasi sorta.
5. I quantitativi effettivi dei singoli prodotti da consegnare saranno determinati secondo le modalità di cui all'art. 8 quinquies.
6. In base alle norme vigenti, l'aggiudicatario è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 10% (D.Lgs. 36/2023 art. 120 comma 3 lett. b) in più o in meno di quella originaria di contratto.
7. L'incremento contrattuale nei limiti 10% verrà formalizzato con apposita nota del servizio comunale di merito, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa e alle stesse condizioni del contratto originario.
8. In caso di richiesta di prodotti non compresi nel presente capitolato o con caratteristiche diverse, il prezzo unitario e la qualità dei prodotti saranno concordati prima della consegna tra l'aggiudicatario e il responsabile della gestione del contratto, o suo incaricato, previa adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 8 bis – Clausola revisione prezzi

1. Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell' 80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle forniture da eseguire.
2. L'indice di riferimento è il seguente: prezzi al consumo dell'intera collettività secondo la classificazione ECOICOP.
3. L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di affidamento; si applica in ogni caso il comma 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023. La periodicità della verifica dell'indice è annuale.
- 3 bis. In caso di sospensioni/proroghe dei termini di aggiudicazione, l'indice di riferimento iniziale è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per la ridetta aggiudicazione, come previsto dall'art. 12 comma 1 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.
4. La Stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di riferimento e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.
5. L'adeguamento prezzi ha effetto per le forniture oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.
6. La Stazione appaltante comunica via PEC all'Operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

Art. 8 ter – Qualità dei prodotti e sostituzione

1. L'operatore economico si impegna a fornire prodotti offerti in sede di preventivo corrispondenti alle prescrizioni qualitative indicate specificamente nell'Allegato A).
2. Tali caratteristiche costituiscono prescrizioni minime inderogabili e dovranno essere mantenute per tutta la durata contrattuale.
3. L'Amministrazione potrà chiedere la sostituzione di prodotti forniti qualora siano sopraggiunte particolari problematiche inerenti la sicurezza o l'organizzazione dei servizi o il prodotto/articolo si riveli non idoneo o non corrispondente alle esigenze degli utenti finali.
4. La sostituzione dei prodotti individuati in sede di presentazione di preventivo, con nuovi prodotti o marche alternative, dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione previa verifica di conformità delle caratteristiche generali di cui al capitolato e previa presentazione di scheda tecnica.
5. In caso di mutamento della normativa vigente applicabile ai prodotti oggetto della fornitura che renda necessaria la modifica di un prodotto offerto in sede di gara, o qualora si verifichi l'indisponibilità definitiva di un articolo offerto in sede di gara, l'operatore economico dovrà darne comunicazione all'Amministrazione e potrà chiederne la sostituzione con un altro purché quest'ultimo sia in possesso di caratteristiche e/o requisiti identici o superiori a quelli previsti nel presente capitolato speciale.
6. In tutti i casi in cui la sostituzione venga richiesta dall'operatore economico o si renda indispensabile per problematiche connesse alla sicurezza o a modifiche della normativa applicabile, la ditta non potrà richiedere alcun adeguamento economico rispetto al preventivo presentato.

Art. 8 quater – Modalità e orari delle consegne

7. La fornitura sarà frazionata in tre o quattro consegne nel corso di ciascun anno solare, a seconda delle esigenze. Gli ordini saranno trasmessi esclusivamente dal Servizio Istruzione, Cultura e Sport - Ufficio istruzione – del Comune di Rovereto (TN) utilizzando moduli da inviare a mezzo mail o altro mezzo idoneo individuato dall'Amministrazione e concordato con il fornitore.
8. La consegna della merce dovrà avvenire direttamente presso i magazzini di deposito interni ad ogni struttura di cui all'allegato B), in qualunque piano o luogo essi siano ubicati, previo preavviso di almeno tre giorni lavorativi, al referente dell'Ufficio Istruzione.
9. L'orario delle consegne deve essere compreso nella fascia dalle 9.30 alle 15.30 nelle giornate di apertura delle strutture.
10. Nel caso in cui il numero delle strutture dovesse aumentare o diminuire e/o le stesse dovessero modificare la propria sede o locale di consegna, l'aggiudicatario è obbligato comunque a servirle, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.
11. Il fornitore dovrà inoltre essere disponibile ad evadere, per il periodo strettamente necessario, eventuali forniture straordinarie dovute a condizioni eccezionali ed imprevedibili, come pure, in caso di modifica della sede delle strutture, ad effettuare le consegne presso i nuovi diversi indirizzi delle medesime.
12. L'operatore economico dovrà indicare all'Amministrazione la persona o le persone, che operano all'interno della propria organizzazione, che potranno ricevere, eseguire o far eseguire gli ordini ricevuti. L'operatore economico dovrà

dare comunque specifica e preventiva informazione all'Amministrazione della presenza di terzi incaricati rispetto all'impresa fornitrice.

13. L'operatore economico risponde sempre e comunque direttamente della corretta esecuzione del contratto.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'operatore economico.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa con il RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'operatore economico.

Art. 10 bis – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto durante il periodo di validità si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico in relazione alla quantità di prodotti consegnati ed in base al prezzo unitario risultante dal preventivo su presentazione di una fattura per ogni struttura scolastica specificando la quantità di prodotti consegnati con riferimenti ai rispettivi documenti di trasporto.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per

procedere all' emissione della documentazione fiscale, da parte dell'Operatore economico.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della regolare documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario, deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
9. La Stazione appaltante procede ai sensi dell'art 125, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'operatore economico si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'operatore economico è

chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs n. 36/2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett d). del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. È ammesso il subappalto (anche per intero) per il trasporto e la consegna dei prodotti.
2. L'aggiudicatario può avvalersi di terzi vettori, esterni alla propria organizzazione d'impresa, per effettuare il trasporto e la consegna dei prodotti. Non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore perché la natura del contratto non lo consente, ai sensi della lettura dell'art. 119, comma 11, lettera c) del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. Tenuto conto delle caratteristiche della fornitura e del numero dei dipendenti da impegnare nell'appalto è esclusa l'applicazione del comma 3 dell'art. 32 della L.P. 2/2016 in tema di impiego di lavoratori svantaggiati.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'operatore economico si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'operatore economico s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.
4. L'operatore economico s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Rovereto (TN), e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 e comma 4 – bis del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al

- reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.
 4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
 5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante è quello di Rovereto (TN)". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Rovereto (TN) per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo Pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
 6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla Stazione appaltante.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

1. L'aggiudicatario assume a proprio carico il rischio completo ed incondizionato del deterioramento dei prodotti fino al momento della consegna ed è responsabile dei danni che possano subire persone o cose per fatti o attività connesse con l'esecuzione del contratto, sia all'interno che all'esterno di locali comunali.
2. Sono a carico esclusivo dell'operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.
3. In relazione a quanto sopra, l'operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
4. L'operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 – Penali

1. Ogni volta che si verificassero comprovate carenze nella fornitura, o non siano rispettati caratteristiche qualitative o le disposizioni previste nel presente capitolato o nelle norme o regolamenti cogenti l'Amministrazione ne darà comunicazione all'aggiudicatario inviandogli un modulo definito "rapporto di non conformità".

2. L'Amministrazione comunale, previa contestazione scritta avverso la quale l'Operatore economico avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC, si riserva di applicare le penali, valutata la gravità dell'inadempienza, la frequenza dei medesimi e il disservizio arrecato da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
3. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.
4. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di reperire i prodotti necessari presso altro fornitore ponendo a carico dell'aggiudicatario l'eventuale maggiore spesa (acquisto in danno) mediante compensazione sulle fatture emesse dallo stesso o mediante rivalsa sulla cauzione definitiva.
5. Inoltre, in casi eccezionali e comunque per esigenze temporanee, l'Amministrazione può autorizzare l'Operatore economico a reperire i prodotti necessari presso altro soggetto individuato in accordo con l'Amministrazione, senza maggiori spese e salvo il rimborso di eventuali danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 27 – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:
 - a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
 - c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:
 - guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
 - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. nei seguenti casi:
3. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
4. ingiustificata sospensione della fornitura;
5. subappalto non autorizzato;
6. il mancato rispetto di quanto offerto;
7. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
8. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
9. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 4, del presente capitolato;
10. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 7, del presente capitolato;
11. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
12. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
13. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
14. per fattispecie di particolare gravità che comportino rischi e danni alla salute degli utenti a seguito di episodi accertati anche in una sola struttura;

15. qualora venga contestata la non conformità del magazzino o del mezzo di trasporto dell'aggiudicatario alle norme di legge vigenti e l'aggiudicatario non abbia adeguato il magazzino o il mezzo di trasporto entro i termini fissati dall'Amministrazione.
16. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.
17. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previo instaurazione del contraddittorio con l'aggiudicatario, dandone avviso all'aggiudicatario con lettera raccomandata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., richiedendo il risarcimento dei danni e incamerando la cauzione. Nel caso in cui i danni subiti dall'Amministrazione eccedessero l'importo della cauzione stessa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di compensarli con i corrispettivi dovuti all'aggiudicatario per il pagamento delle fatture.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Tale recesso è subordinato ad un preavviso di almeno 60 giorni (sessanta) da inviare all'Operatore Economico, a mezzo PEC.
3. Non sarà riconosciuto all'Operatore Economico, a fronte dell'eventuale recesso, alcun rimborso spese, alcun contributo né alcun altra utilità di qualsiasi natura, ma solo il corrispettivo per le prestazioni svolte fino a quel momento.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto (TN).
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
2. L'operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Rovereto, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Rovereto della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Rovereto."

3. L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (suboperatore economico/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Rovereto (TN) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".
3. L'Operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento della fornitura.

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rovereto (adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 303 di data 20/12/2022) stabilisce che i contenuti del suddetto Codice si applicano, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
3. In caso di violazioni degli obblighi contenuti nel Codice da parte dell'Operatore economico, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'operatore economico, con la presentazione del preventivo, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL DIRIGENTE
dott. Stefano Lavarini

Allegati: Allegato A) Caratteristiche tecniche ed entità della fornitura
Allegato B) Elenco strutture

Allegato A)

CARATTERISTICHE TECNICHE ED ENTITA' DELLA FORNITURA DI PANNOLINI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2026- 31/12/2028

REQUISITI DEI PRODOTTI

Pannolino per bambino/a monouso, anatomico ed elasticizzato, unisex.

Le tipologie di prodotti richiesti sono le seguenti:

- pannolino bambino/a -mutandina misura 4 - 9 kg circa;
- pannolino bambino/a -mutandina misura 7 - 18 kg circa;
- pannolino bambino/a -mutandina misura 11 - 25 kg circa;
- pannolino bambino/a -mutandina misura 15 - 30 kg circa.

La capacità di assorbimento dei pannolini, riportata dalla documentazione tecnica, espressa in grammi secondo metodica ISO 11948-1, dovrà essere la seguente:

- per la misura 4 – 9 kg: capacità di assorbimento pari o superiore a 601g;
- per la misura 7 – 18 kg: capacità di assorbimento pari o superiore a 801g;
- per la misura 11 – 25 kg: capacità di assorbimento pari o superiore a 901g;
- per la misura 15 – 30 kg: capacità di assorbimento pari o superiore a 1000g.

Tutte le parti dei prodotti offerti devono essere prive di lattice, avere caratteristiche tali d'assicurare massimo comfort e protezione al bambino/a. L'ausilio deve modellarsi naturalmente al corpo del bambino/a ed avere quindi un'ottima vestibilità, ingombro minimo così da permettere libertà di movimento.

Il giro coscia deve aderire perfettamente per assicurare la tenuta ed essere provvisto di bande o fettucce elastiche, senza tuttavia segnare o arrossare la pelle del bambino. La fascia in vita deve essere impermeabile.

Sistema di chiusura: il sistema di chiusura del pannolino deve essere pratico e rinforzato, avvolgente ed estensibile, deve permettere di aprire e richiudere il pannolino, anche diverse volte, senza intaccarne l'integrità e la funzionalità; la chiusura in vita deve essere garantita da almeno due adesivi laterali (uno per parte), riposizionabili e riattaccabili più volte. Tali adesivi devono avere adeguata ampiezza.

Rivestimento esterno: la parte esterna deve essere in morbido materiale atossico che ne garantisca l'impermeabilità e la massima traspirabilità collocato in maniera tale da non porsi a contatto con la pelle del bambino/a. L'esterno del pannolino e la relativa confezione, deve riportare un sistema di identificazione visiva delle taglie che permetta di individuare la stessa con immediatezza.

Rivestimento interno: composto da:

- parte filtrante, a contatto con la pelle, realizzato in tessuto non tessuto di tipo ipoallergenico e atossico, strato sottofiltrante di fibre atte a velocizzare l'assorbimento del liquido nello strato sottostante, per evitare la risalita del liquido, prevedendo una distribuzione omogenea del liquido evitando altresì che esso si concentri in un solo punto;

- foglio di ovatta cellulosa con fluff di cellulosa depurata con aggiunta di polimeri super assorbenti, privo di resine, collanti e altri agenti chimici.

Le parti dei pannolini a maggior contatto con la pelle devono essere realizzate in tessuto ipoallergenico e clinicamente testato. Per garantire l'integrità della pelle ed

evitare arrossamenti, il pannolino deve essere dotato di specifici accorgimenti (es. strisce crema a base naturale con proprietà lenitive ed idratanti).

I pannolini devono essere dotati, oltre che delle bande elastiche lungo i bordi longitudinali, anche di bande elastiche interne che impediscano la fuoriuscita di liquidi (c.d. "barriere antifuoriuscite").

Il pannolino, anche dopo l'utilizzo deve presentare compattezza ed integrità del fluff e del rivestimento esterno. La pelle del bambino al cambio deve risultare non arrossata ed asciutta, il giro coscia privo di segni.

I materiali usati per garantire l'assorbenza del prodotto non devono essere trattati con additivi chimici.

I pannolini forniti devono inoltre essere conformi ai parametri indicati nelle relative schede tecniche prodotte, per ogni tipologia di pannolino, dall'operatore economico in sede di presentazione del preventivo ed essere privi di profumazioni aggiunte.

Caratteristiche di confezionamento: I pannolini devono essere forniti in confezione originale sigillata che riporti in modo chiaro e leggibile le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge. La confezione, così come ogni singolo pannolino, deve riportare un "Indicatore di taglia" che permetta di individuare con immediatezza la taglia e/o il peso di riferimento del pannolino in essa contenuto; la confezione deve essere dotata di un invito all'apertura. La confezione deve presentarsi compatta ed indeformabile anche dopo l'apertura.

ENTITA' DELLA FORNITURA

Il quantitativo presunto da fornire è di nr. 335.000 pannolini, suddiviso secondo le seguenti tipologie:

Prodotto	Tipologia - misura	UDM	Quantità presunta
Pannolino	Pannolino - mutandina monouso, 4 - 9 kg ca.	pezzo	22.000
Pannolino	Pannolino - mutandina monouso, 7 - 18 kg ca.	pezzo	148.000
Pannolino	Pannolino - mutandina monouso, 11 - 25 kg ca.	pezzo	140.000
Pannolino	Pannolino - mutandina monouso, 15 - 30 kg ca.	pezzo	25.000

Le quantità indicate rappresentano il fabbisogno stimato sulla base del consumo storico e pertanto sono da ritenersi indicative e non impegnative per l'Amministrazione.

Le caratteristiche sopra riportate costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di presentazione di preventivo e dovranno essere mantenute per tutta la durata contrattuale. La non conformità anche di un solo prodotto ad una delle caratteristiche sopra elencate comporterà l'inammissibilità del preventivo.

A completamento del preventivo presentato l'impresa dovrà fornire:

a) la **scheda tecnica** redatta in lingua italiana di tutti i prodotti offerti;

b) **campionatura degli articoli** (nr. 1 confezione per ogni articolo proposto per la fornitura). La campionatura è richiesta per accertare il possesso dei requisiti minimi rilevabili a livello visivo/tattile del confezionamento e del prodotto stesso. Non sarà condotta alcuna prova tecnica. La campionatura dovrà essere ceduta a titolo gratuito e non sarà restituita. I campioni devono essere fatti pervenire al Comune di Rovereto (TN) Ufficio Istruzione con sede in C.so Bettini nr. 41 durante l'orario di apertura (dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 e 14.30 -16.30) entro la scadenza fissata per la presentazione del preventivo (data e ora). Sul pacco, debitamente sigillato, vanno indicati la dicitura "CAMPIONE FORNITURA DI PANNOLINI NIDI D' INFANZIA COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2028" e i dati della Ditta. Sarà onere dell'operatore economico accertarsi dell'avvenuta consegna degli stessi campioni. I campioni saranno visionati in sede di valutazione del preventivo.

La valutazione del preventivo avverrà in presenza degli elementi previsti dalle lettere a) e b) sopra riportati. La non corrispondenza delle informazioni contenute nella documentazione e/o dei campioni alle caratteristiche richieste, comporta la non valutazione del preventivo.

Allegato B)

ELENCO NIDI D'INFANZIA nel comune di Rovereto (TN):

Struttura	Indirizzo	Locale/Luogo consegna
Nido AQUILONE	Via Saibanti 4	Atrio della struttura – piano strada
Nido GRILLO	Via Puccini, 22	Magazzino interrato 1 rampa scale
Nido COCCINELLA	Via Livenza,31	Magazzino piano interrato 2 rampe di scale
Nido CICOGNA	Via Volta, 15	Magazzino – piano strada
Nido PRIMI PASSI	Via D. Udine, 21	Magazzino piano interrato con rampa di accesso